



# COMUNE DI CASAMARCIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

IL SINDACO

COMUNE DI CASAMARCIANO  
Ufficio Protocollo  
09-03-2020 2094 P



ORDINANZA N. 07 DEL 09/03/2020

## PREMESSO:

- **Che** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa "*alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- **Che** il D.Lgs. n° 155/2010 - di recepimento della direttiva 2008/50/CE - ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alla Province autonome ed agli Enti Locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- **Che** il D.Lgs. n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- **Che** ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n° 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- **Che** la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il "*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*", approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- **Che** in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.

## CONSIDERATO:

- **Che** l'intero territorio nazionale, nello scorso gennaio, è stato interessato dalla presenza dell'anticiclone che ha provocato in gran parte dei capoluoghi di provincia ripetuti sforamenti delle concentrazioni media giornaliere di PM 10, PM 2,5, etc., rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- **Che**, al riguardo i provvedimenti di blocco del traffico adottati dai comuni non hanno sortito effetti significativi relativi al contenimento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, PM 2,5, etc., rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- **Che** tale condizione metereologica si è registrata anche a Casamarciano, che già risente di una immodificabile e penalizzante conformazione morfologica, ed è stata peggiorata dall'assenza di piogge che ha comportato frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;

## VISTI:

- gli studi condotti dall'ISPRA che testimoniano che misure come la limitazione del traffico veicolare incidono in misura non superiore al 9%, mentre le voci più pesanti dell'inquinamento da PM sono il riscaldamento (38%) e l'industria (11,1%);

- gli ultimi studi condotti dall'IIA (*Istituto sull'Inquinamento Atmosferico*) del Cnr sui fattori che incidono sulla qualità dell'aria, dai quali si rileva che misure come la limitazione del traffico veicolare incidono a regime in misura davvero marginale e, pertanto, invitano ad individuare nuove soluzioni che, invece, agiscano efficacemente ed in maniera sensata a lungo termine;
- gli studi condotti dall'Università ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna che, con il CNR, da studi condotti ha evidenziato che il contributo all'inquinamento da PM10 attribuibile alle automobili si limita a quote relativamente contenute, mentre le osservazioni empiriche evidenziano una quota di notevole rilevanza del particolato aeriforme dovuto all'inquinamento industriale e ai riscaldamenti;

#### ASSUNTO:

- **Che**, anche alla luce dei citati studi scientifici, il particolato PM10 ed il particolato PM 2,5 risultano essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive, principalmente dovuto, al riscaldamento degli edifici, alla combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, agli abbruciamenti di biomasse in agricoltura, alle emissioni provenienti dal ciclo industriale ed in parte residuale agli scarichi dei veicoli;

#### TENUTO CONTO:

- **Che** le Linee guida per la predisposizione delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria in Italia, approvate dall'APAT Agenzia per la Protezione dell'Aria di rappresentatività (raggio dell'area) delle diverse tipologie di stazioni (Criteria for Euroairnet, 1999) da cui si evince che:
  - il numero minimo dei punti fissi di campionamento per la valutazione delle concentrazioni di SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, PM10, piombo, benzene e CO è pari a 1 ogni 249.999 abitanti;
  - in riferimento alla determinazione del numero minimo di punti di campionamento al fine della valutazione della conformità ai valori limite per la protezione degli ecosistemi (D.M. 60/02) stabilisce i criteri sotto riportati. Se i livelli superano la soglia di valutazione superiore e inferiore è pari a 1 stazione per 20.000 Km<sup>2</sup>;

#### DATO ATTO:

- **Che** l'Amministrazione di Casamarciano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27 febbraio 2020, ha approvato le *"Misure per la limitazione dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Casamarciano derivante dalla combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione"*, al fine di contrastare in maniera risolutiva il fenomeno dell'inquinamento ambientale, ritenendo indispensabile realizzare interventi strutturali, diretti a cambiare radicalmente il concetto di mobilità cittadina, puntando sulla mobilità sostenibile;

#### CONSIDERATA:

- la necessità del presente provvedimento per salvaguardare e preservare la salute pubblica;
- l'improcrastinabilità dell'adozione di misure tese a garantire la salubrità dell'ambiente e le indefettibili condizioni di sviluppo sostenibile;

#### VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del TUEL;
- la Circolare del Ministero Ambiente 30.06.1999, n. 2708;

#### ORDINA

il rispetto delle seguenti misure:

#### **-Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione incluse pizzerie e gastronomie, il divieto di combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti e i foconi per le griglie salvo che tali apparecchiature siano dotati di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei funi, realizzati senso le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell'80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento non garantisca la prestazione sopra indicata, si dovranno installare filtri, anche con tecnologie diverse, la cui prestazione garantisca il suddetto risultato (es. *filtri grossolani a manica o ad acqua con ciclo chiuso più filtro elettrostatico per le polveri sottili*).

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono comunicare al Comune, **entro il 30/09/2020 mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.**, le seguenti informazioni: a) ragione sociale; b) indirizzo dell'attività; c) descrizione del sistema di combustione e tipo di biomasse utilizzate; d) tipo, denominazione commerciale e marca del filtro installato che elimini almeno 80% delle emissioni di polveri, allegando dichiarazione rilasciata dal produttore/costruttore/installatore relativa al potere di abbattimento del particolato presente nei fumi di combustione e copia delle fatture di fornitura ed installazione degli impianti.

**L'inosservanza delle misure di cui sopra sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da €. 25,00 ad €. 500,00. Trascorsi 30 giorni dall'accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, si provvederà alla chiusura dell'esercizio commerciale, fino a quando il titolare dell'attività produttiva non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.**

### RENDE NOTO

che saranno effettuate, in sede di applicazione della presente ordinanza, verifiche periodiche sull'andamento dei parametri dell'inquinamento atmosferico al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure migliorative.

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa:
  - al Corpo di Polizia Municipale, per la competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento;
  - al Servizio Attività Produttive e al Servizio Urbanistica, per la competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantirne la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Casamarciano, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radiotelevisiva.

### SI AVVERTE

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 02 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ARPAC



IL SINDACO  
avv. Andrea MANZI